



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 29 2014**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

### **IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEL CONTRATTO A TERMINE**

**In sintesi: il diritto di precedenza nei contratti a termine di durata superiore a 6 mesi (incluso proroghe) deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione.**

Una delle importanti modifiche d'attuazione immediata contenute nella conversione in legge del decreto "Job Act", avvenuta con la legge 16 maggio 2014, n. 78, riguarda la sostanziale **revisione del diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato.**

In sintesi:

- Il dipendente, che ha lavorato a termine per almeno 6 mesi comprensivi di eventuali proroghe, ha diritto di precedenza nelle future assunzioni (rispetto ad altre assunzioni effettuate dal datore di lavoro per le **medesime mansioni**) per 12 mesi dalla cessazione del suo rapporto di lavoro a termine.
- Il dipendente può manifestare la volontà di avvalersi del suo diritto di precedenza per 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
- Il periodo di congedo di maternità (cioè la **maternità obbligatoria**) è considerato nel conteggio dei 6 mesi al fine di far maturare il diritto di precedenza in capo alla lavoratrice.
- I lavoratori stagionali devono manifestare la propria volontà entro 3 mesi (anziché 6 dalla cessazione).

Vi riportiamo un utile quadro sintetico:

<b>Tipologia contrattuale nei contratti a tempo determinato</b>	<b>Termine per esprimere la volontà alla riassunzione (dalla cessazione del rapporto)</b>	<b>Scadenza diritto di precedenza</b>	<b>Attivazione datore di lavoro per conoscere Interesse lavoratore</b>
Tempo determinato <b>inferiore a 6 mesi</b>	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Tempo determinato <b>superiore a 6 mesi</b> (anche con <b>proroghe</b> ) + il <b>periodo di congedo per maternità</b> intervenuto in un contratto a termine <b>concorre</b> nei 6 mesi	6 mesi	1 ANNO dalla data di cessazione	Sì
Lavoro <b>stagionale</b> – per medesime attività stagionali	3 mesi	1 ANNO dalla data di cessazione	Sì

#### **Novità:**

La nuova normativa introdotta prevede **l'obbligo di richiamare, da parte del datore di lavoro, già all'atto di assunzione, il diritto di precedenza,** che nasce per lavori stagionali e per contratti a termine superiori a 6 mesi.

Pertanto Vi informiamo che nei nuovi contratti a termine sottoscritti dopo il 20 maggio 2014 verrà inserita la clausola di informazione al lavoratore sul diritto di precedenza.

Poiché la normativa ha introdotto quest'obbligo anche per i contratti a termine sottoscritti ante 20 maggio 2014 è necessario fare un'integrazione in tutti i contratti a termine in vigore, tramite un'apposita comunicazione da fornire al dipendente che Vi riportiamo di seguito e Vi raccomandiamo di far sottoscrivere.

Carta intestata dell'azienda

Al lavoratore

**CLAUSOLA INTEGRATIVA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Con riferimento al rapporto di lavoro in corso le comunichiamo che per disposizione di legge dobbiamo procedere ad integrare il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti.

**Clausola integrativa: Diritto di precedenza**

**Diritto di precedenza ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo n. 368/2001, commi 4-quater, 4-sexies, così come modificato dalla legge 16 maggio 2014.**

Il datore di lavoro, nel caso che ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in oggetto e fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivo nazionali, territoriali o aziendali, per l'esercizio del cd. diritto di precedenza, avendo svolto un (più) rapporto(i) di lavoro a termine alle nostre dipendenze, con la presente clausola **informa il dipendente** che dalla cessazione del rapporto di lavoro ed entro il termine massimo di 6 mesi potrà manifestare la volontà di esercitare il diritto di precedenza, stabilito dalle suddette disposizioni, rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato e per le mansioni già espletate. Il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro."

In segno di ricevuta e di accettazione di tutte le condizioni sopra espresse, voglia restituirci sottoscritta copia della presente.

Distinti saluti.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma dell'azienda

Per ricevuta ed accettazione

23 maggio 2014

I migliori saluti.

Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)*

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*